



COMUNE DI NAPOLI

DIREZIONE CENTRALE SVILUPPO ECONOMICO, RICERCA E MERCATO DEL LAVORO  
 SERVIZIO POLIZIA AMMINISTRATIVA  
 CONCESSIONE PER L'OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO ANNESSO A PUBBLICI ESERCIZI AI SENSI DELLA  
 DELIBERA DI C.C. N° 71 DEL 10/12/2014



Concessione n° 838/P.E. Del 12/09/2017  
 rilasciata in data 28-09-2017  
 Procedimento Unico Autorizzatorio (PUA)  
 Pratica N. 3882-2017

**IL DIRIGENTE**

Vista l'istanza di occupazione suolo	Prot. 0193076
Del 09/03/2017	presentata dal sig./sig.ra RESCIGNO IMMACOLATA
CF: RSCMCL72E59F839F	nella qualità di legale rappresentante
Della società LITTLE FOOD S.A.S	
P.IVA 07681370636	con sede legale in Napoli via DI NISO 47
Sede operativa in Napoli	VIA ACATE
Civ 10	
Dato atto del possesso del titolo giuridico abilitativo all'esercizio dell'attività di somministrazione:	
Autorizzazione n. 405376 del 13/08/2008	
Visto che il possesso del titolo giuridico all'esercizio dell'attività di somministrazione implica, ad oggi, il regolare possesso in capo al concessionario dei requisiti di cui al D.lgs 159/2011 e all'art. 71 del D.Lgs 59/2010.	

Visto il Regolamento per l'occupazione di suolo pubblico e per l'applicazione del relativo Canone (C. O. S. A. P.), approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 22 del 30/03/2017;  
 il **Regolamento per l'occupazione di suolo pubblico per il ristoro all'aperto delle attività di somministrazione di alimenti e bevande e di vendita al dettaglio di prodotti alimentari confezionati e /o artigianali (di seguito Regolamento dehors)**, approvato con deliberazione di Consiglio comunale n. 71 del 10/12/2014.

Verificata la completezza e la conformità delle dichiarazioni rese dal richiedente ai sensi del DPR 445/2000 sul possesso dei requisiti richiesti per l'ottenimento della concessione nonché sul rispetto delle condizioni e dei limiti imposti dal Regolamento nonché la completezza degli allegati tecnici. Richiesti i pareri agli uffici interessati nel procedimento.

Dato atto che non sussistono in capo al responsabile del procedimento e in capo al Dirigente situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale.

Visto

il Regolamento di Polizia Urbana approvato con delibera di C.C. n. 46 del 9/3/2001 e s.m.i.;  
 il D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 (Codice della Strada) e il relativo Regolamento di Attuazione;  
 il D.Lgs 42/2004 e s.m.i;  
 il D.Lgs. 267/2000 e sm.i.;

Ufficio occupazione suolo pubblico - Piazza Cavour 38-42 - 80137 Napoli  
 tel. 0817953373 e 0817953376 e-mail occupazione.suolo@pec.comune.napoli.it

l

la L. 241/90 e s.m.i.;

l'art. 6 bis della Legge 241/90 e s.m.i.;

gli artt. 6 e 7 del DPR 62/2013 e s.m.i.;

gli artt. 7 e 9 del Codice di Comportamento del Comune di Napoli, approvato con deliberazione di G.C. n. 254 del 24/04/2014;

il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione 2017-2019, aggiornato con deliberazione di G.C. n. 45 del 02/02/2017;

l'art. 23 del D.Lgs. 33/2013 e s.m.i.

Attestata la regolarità e la correttezza dell'attività amministrativa e contabile, ai sensi dell'art. 147 bis comma 1 del D.Lgs 267/2000 e s.m.i. e degli artt. 13 comma 1, lettera b e 17, comma 2 lettera a) del Regolamento del Sistema dei Controlli Interni approvato con deliberazione di C.C. n. 4 del 28/2/2013.

Rilevato che il canone annuo per l'occupazione è stato calcolato secondo quanto riportato nel seguente prospetto:

### PROSPETTO DI DETERMINAZIONE DEL CANONE ANNUALE

CATEGORIA COSAP	TARIFFA €	MQ	CANONE €
C	65,09	18	1171,62

Rilevato che, ai sensi dell'art. 27 c. 2 del Regolamento COSAP, per il primo anno di occupazione il canone è determinato in forma frazionata in rapporto ai mesi di occupazione.

È stato acquisito il pagamento pari ad € 390,00 effettuato in data 14-09-2017 ai sensi dell'art. 31 del Regolamento per occupazione di suolo pubblico e l'applicazione del relativo canone (COSAP),

### CONCEDE

A/ALLA società LITTLE FOOD S.A.S

l'occupazione di suolo pubblico nell'area prospiciente il pubblico esercizio sito in Napoli

in VIA ACATE 10

per l'istallazione degli arredi (tavoli sedie e ombrelloni) rappresentati nel progetto allegato che costituisce parte integrante del presente atto.

con un ingombro totale di mq18

### CONCESSIONE CONTINUATIVA IN AREA B

La concessione SCADDE il 31 dicembre 2021 .

Il Responsabile del procedimento  
*Arch. Patrizia Ongerì*

Il Dirigente  
*Dott.ssa Caterina Cetrangolo*

Il Concessionario  
(per accettazione)

DELEGATO

*[Firma]*

*[Firma]*

*[Firma]*

## **AVVERTENZE**

Le concessioni sono rilasciate a titolo personale e si intendono in ogni caso accordate senza pregiudizio dei diritti di terzi, con l'obbligo da parte del concessionario di rispondere in proprio di tutti i danni, senza riguardo alla natura e all'ammontare dei medesimi, che, in dipendenza dell'occupazione, dovessero derivare a terzi.

Il concessionario ha l'obbligo di osservare tutte le disposizioni legislative e regolamentari in materia e, nella esecuzione dei lavori connessi alla occupazione concessa, deve osservare le norme tecniche e pratiche previste in materia dalle leggi, dai regolamenti e dagli usi e consuetudini locali.

In particolare, oltre a rispettare le condizioni e le prescrizioni imposte con l'atto di concessione, l'interessato è tenuto:

- a) ad esibire, a richiesta degli addetti comunali, l'atto comunale che autorizza l'occupazione, unitamente alle attestazioni dell'avvenuto pagamento del canone ed eventuali oneri accessori dovuti;
- b) a mantenere in condizione di ordine e pulizia l'area che occupa, anche facendo uso di appositi contenitori per i rifiuti prodotti;
- c) a provvedere, a proprie spese, al ripristino della pavimentazione stradale nel caso in cui dalla occupazione siano derivati danni alla pavimentazione medesima;
- d) a non arrecare disturbo o molestia al pubblico ed intralcio alla circolazione;
- e) ad evitare scarichi e depositi di materiali sull'area pubblica non consentiti.

Il concessionario sottoscrivendo il presente atto dichiara di essere a conoscenza degli obblighi previsti dal Regolamento dei Dehors, approvato con deliberazione di C.C. n. 71 del 10/12/2014 e dal Regolamento per l'occupazione di suolo pubblico e per l'applicazione del relativo Canone (C. O. S. A. P.)

L'Amministrazione Comunale può imporre in ogni tempo nuove condizioni.

In caso di revoca della concessione o di scadenza della medesima, il concessionario deve provvedere a proprie spese a ripristinare lo stato dei luoghi con immediatezza e, comunque, entro il termine stabilito dal Servizio Occupazione Suolo. In mancanza, il Comune provvederà addebitando le spese al concessionario.

Il contratto si risolve di diritto nei casi previsti dall'art. 10 del Regolamento per occupazione di suolo pubblico e l'applicazione del relativo canone (COSAP) e in caso di perdita di efficacia della SCIA di Amministrazione o di vicinato.

Il Comune, per sopravvenuti motivi di pubblico interesse può modificare, sospendere o revocare in qualsiasi momento il presente provvedimento. L'impossibilità di continuazione dell'occupazione oggetto della concessione, per una causa di forza maggiore oppure da provvedimento o fatto del Comune da diritto al rimborso proporzionale del canone, se già pagato e per il periodo di mancata utilizzazione, secondo le modalità disciplinate dall'articolo 39 del Regolamento Cosap.

Il concessionario può porre termine al rapporto concessorio prima della sua scadenza, con apposita comunicazione di rinuncia all'occupazione indirizzata al Servizio Polizia Amministrativa, con contestuale riconsegna del titolo ed al Servizio tributario competente. In tale caso, per le occupazioni temporanee, resta dovuto l'intero canone determinato in sede di rilascio, mentre per le occupazioni permanenti, resta dovuto l'intero canone previsto per l'anno in cui viene effettuato il recesso.

Il concessionario ha l'obbligo del pagamento anticipato del canone rispetto al ritiro dell'atto concessorio e all'inizio dell'occupazione. Pertanto, il rilascio del presente provvedimento da parte dell'Ufficio Occupazione Suolo Pubblico è subordinato alla determinazione del canone, che verrà comunicato all'indirizzo del concessionario tramite l'applicativo suap. In caso di errore materiale nel calcolo del canone, il concessionario si impegna a versare a conguaglio il dovuto senza sanzioni e/o interessi di mora.

Nei confronti dei soggetti autorizzati che non abbiano correttamente assolto il pagamento del canone, il competente Servizio tributario invia l'avviso di pagamento a mezzo posta elettronica certificata o raccomandata A/R, invitando il soggetto passivo dell'obbligazione ad adempiere al pagamento entro 60 giorni dalla notifica dell'atto, con l'avvertenza che decorso inutilmente il termine, il pagamento sarà intimato mediante ruolo coattivo o ingiunzione di pagamento. Con il medesimo avviso viene irrogata la penale pari al 30% del canone evaso; in caso di pagamento effettuato entro i 60 gg. dalla notifica dell'avviso di pagamento, la penale è ridotta nella misura del 50%. Sono altresì applicati gli interessi come stabiliti all'art.36 del Regolamento Cosap. Prima della notifica dell'avviso di cui sopra, il concessionario che si accorga di non aver tempestivamente versato il canone può regolarizzare spontaneamente i suoi pagamenti con le medesime modalità previste, per i tributi, dall'art.13 del D.Lgs. 472/97 in tema di ravvedimento operoso. Qualora il canone è stato versato con un ritardo inferiore ai 15 giorni, le sanzioni legate al tardivo versamento vengono irrogate in misura ridotta analogamente a quanto disposto, in materia tributaria, dall'art.13 del D.Lgs.



471/97.

L'avvenuto pagamento, anche di una sola rata (nell'ipotesi di pagamento dilazionato), equivale ad accettazione dell'intero canone imposto per la concessione.

Al sensi dell'art. 38 c. 1 e c. 2, del Regolamento Comp., il concessionario è informato che:

1. Con deliberazione della Giunta Comunale i termini ordinari di versamento possono essere sospesi o differiti per tutti o per determinate categorie di contribuenti in caso di gravi situazioni, se non diversamente disposto da norme di legge.

2. Su richiesta del contribuente, nelle ipotesi di temporanea situazione di obiettiva difficoltà finanziaria, può essere concessa dal dirigente del competente Servizio tributario, la ripartizione del pagamento delle somme dovute a fronte di avviso di pagamento, ovvero nei casi di ravvedimento di cui all'art. 34 comma 3, secondo un piano rateale predisposto dal Servizio tributario competente e firmato per accettazione dal contribuente, che si impegna a versare le somme dovute secondo le indicazioni contenute nel suddetto piano, entro l'ultimo giorno del mese. Sugli importi rateizzati sono dovuti gli interessi previsti dal vigente Regolamento, oltre al rimborso delle spese.

3. La richiesta di dilazione deve essere presentata prima della scadenza utile per il pagamento del debito allegando l'attestazione comprovante l'avvenuto pagamento di un dodicesimo dell'importo complessivamente dovuto. Tale versamento costituisce acquiescenza al provvedimento di accertamento del debito. Il Servizio tributario competente dovrà dare riscontro alla richiesta di rateazione entro 60 giorni dal suo ricevimento.

4. La rateazione non è consentita:

a) quando il richiedente risulta moroso relativamente a precedenti rateazioni o dilazioni;

b) se l'importo complessivamente dovuto è inferiore ad € 1.000,00;

5. La durata del piano rateale non può eccedere i tre anni (36 rate mensili)

6. Per gli importi superiori ad € 10.000,00 il riconoscimento del beneficio è subordinato alla prestazione di idonea garanzia fidejussoria rilasciata da istituto bancario o da società assicurativa regolarmente iscritta al IVASS.

7. L'ammontare di ogni rata mensile non può essere inferiore ad € 100,00.


8. In caso di mancato pagamento di una rata, alle scadenze stabilite dal piano di rateazione, il contribuente decade automaticamente dal beneficio e le somme residue dovute sono immediatamente riscuotibili mediante l'iscrizione della partita al ruolo coattivo con contestuale decadenza del beneficio previsto all'art. 35, comma 7 (riduzione al 25% della sanzione amministrativa pecuniaria), nonché di quello previsto all'art. 34 commi 2 e 3.

9. E' ammesso l'accollo del debito altrui senza liberazione del debitore originario.

Il presente provvedimento viene inoltrato al Servizio Gestione IMU Secondaria e altri tributi (U.O. COSAP) e al Servizio Autonomo Polizia Locale per gli adempimenti di competenza.

La concessione sarà pubblicata nella sezione "Atti Amministrativi" del sito istituzionale del Comune di Napoli al seguente link : <http://www.comune.napoli.it/flux/scr/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/31871>

Il Concessionario ~~DELEGATO~~  
(per accettazione)





STRALCIO PLANIMETRICO - scala 1:4000

marciapiede

N°2 ombrelloni

N°6 tavolini



area oggetto della richiesta  
in concessione: mq. 18,00

A'



6.00

3.00


3.00

3.00


2.00

edicola

Via Cerbone



ASPETTO - scala 1:50



ASPETTO - scala 1:50

VISTA

€ sul C/C n. 19513655 di Euro 39000

IMPORTO IN LETTERE  
INTESTATO A

~~trecento novantafrancate~~  
COSAP s.l.o CANONE OCCUPAZIONE SUDO SABBIO  
COMUNE DI NAPOLI

CAUSALE

OCCUPAZIONE SUDO SABBIO e relativi canone

ESEGUITO DA

LITTLE FOOD di RESEIGNO  
IMMOBILIARE  
VIA - PIAZZA ACATE 10  
CAP 80121 LOCALITÀ BAGNOLI INA

PS

40/070 05 14-09-17 P 0023  
VCYL 0143 €\*390,00\*  
C/C 000049543655 €\*1,50\*  
DEM 170914-102451-18445515

BOLLO DELL'UFFICIO POSTALE

€ sul C/C n. 19513655 di Euro 39000

TD 123

IMPORTO IN LETTERE

INTESTATO A

~~trecento novantafrancate~~  
COMUNE DI NAPOLI - COSAP s.l.o

CAUSALE

OCCUPAZIONE SUDO SABBIO e relativi canone

ESEGUITO DA

LITTLE FOOD di RESEIGNO  
IMMOBILIARE  
VIA - PIAZZA ACATE 10  
CAP 80121 LOCALITÀ BAGNOLI NAPOLI

BOLLO DELL'UFFICIO POSTALE  
codice bancaposta

IMPORTANTE: NON SCRIVERE NELLA ZONA SOTTOSTANTE!  
numero conto

tipo documento